

della Città, e di rendersene benemerito (119).

7. Alte funzioni di amministrazione e di governo, congiunte a funzioni giurisdizionali, spettavano al Vicario della Città, secondo il tenore degli antichi statuti che a lui facevano prestar giuramento di « *bona fide regere et gubernare civitatem... facere justitiam* ».

Spettava al Vicario assistere ai Consigli cittadini: ricevere il giuramento dei Smdaci, dell'Assessore, eleggere due dei quattro Chiavari, di cui gli altri due sono nominati dal Giudice; ma particolarmente importante e onerosa è la suprema vigilanza a lui affidata sulla polizia cittadina, nella quale incombenza è coadiuvato da un assessore, e sulla *camparia*.

Come organo giurisdizionale compete al Vicario l'appellazione delle cause giudicate in prima cognizione dal Giudice: delle quali il secondo appello è rimesso al Senato: in questi tempi passa al Vicario la cognizione sommaria delle cause relative alla polizia, che secondo gli Ordini Politici del 1573 spettava invece al Giudice (120).

La nomina del Vicario, come quella del Giudice, prima spettante al Duca a suo arbitrio, si faceva dal 1575 in base a una terna o *rosa* presentata dalla Città nella quale il Duca era tenuto a scegliere il nome del candidato preferito, che con lettere patenti veniva investito della carica: il Consiglio riceveva l'eletto e il suo giuramento (121).

La carica era temporanea: gli antichi

privilegi cittadini erano stati ripristinati da Emanuele Filiberto che aveva confermato l'ufficio dover essere biennale (122). Qualora per morte o per altra ragione l'ufficio vacasse prima dello scader del biennio il Duca aveva concesso che la Città provvedesse direttamente alla nomina di un Vicario o di un Giudice provvisorio (123).

Tanto importanti privilegi, che consentivano alla Città la scelta dei suoi sommi ufficiali, erano stati gelosamente difesi ai tempi di Emanuele Filiberto, ma è specialmente con Carlo Emanuele che il Comune deve opporsi alle pressioni tendenti a togliere o a diminuire l'alta prerogativa che è garanzia della sua autonomia.

Nel 1590, avendo per le vive insistenze della Infanta, accettato come Giudice provvisorio, contrariamente al privilegio del 1578, il dottor Antonio Del-Pozzo, cui, per non essere egli cittadino, aveva dovuto essere prima conferita la cittadinanza (124), il Consiglio, nella stessa seduta aveva stabilito « *per obviar all'importunità di coloro i quali per vie indirette procurano ottenere gl'uffici di Vicario Giudice et Assessor et altri simili della presente Città sotto vari modi e colori* », che per l'innanzi nessuno potesse esser messo sopra la rosa nè esser nominato agli uffici suddetti se non fosse « *cittadino d'essa Città originario e non da quella ricevuto* », dichiarando nulla ogni elezione fatta contro tale ordine e statuto del quale si chiedeva conferma al Duca (125).

Per quanto concerneva l'ufficio di Vi-